

Regolamento dei membri

Principi del regolamento dei membri e entrata in vigore

Il presente regolamento dei membri per ARTISET, per l'associazione di categoria CURAVIVA, per l'associazione di categoria INSOS e per l'associazione di categoria YOUVITA concretizza le disposizioni dello statuto di ARTISET.

Salvo indicazione esplicita di un'associazione di categoria, le seguenti regole valgono per tutte e tre le associazioni di categoria.

Il regolamento dei membri è approvato dai delegati di INSOS Svizzera e CURAVIVA Svizzera in occasione delle assemblee straordinarie dei delegati del 3 novembre 2021. Entra in vigore il 1° gennaio 2022.

1. Scopo e oggetto

¹ Il presente regolamento dei membri definisce le disposizioni che si applicano all'ammissione, all'uscita e all'espulsione dei membri, a integrazione dello statuto dell'associazione ARTISET.

² Inoltre disciplina la procedura per la nomina dei delegati e la composizione delle conferenze di settore.

³ Sono inoltre definite le modalità di nomina dei delegati dell'associazione di categoria all'assemblea dei delegati di ARTISET.

2. Membri con diritto di voto

2.1. Principio

¹ Di regola i membri individuali di ARTISET sono affiliati a un'associazione collettiva cantonale.

² Possono essere ammessi quali membri individuali non affiliati a un'associazione cantonale in particolare prestatori di servizi:

- nel cui cantone di ubicazione non vi è membro collettivo;
- se lo statuto cantonale del membro collettivo non consente l'affiliazione a causa del tipo di servizio, previa consultazione del membro collettivo interessato.

³ I membri individuali esercitano il proprio diritto di voto mediante delegati, sia nella conferenza di settore sia nell'assemblea dei delegati ARTISET.

⁴ I membri con diritto di voto ai sensi dell'art. 14 dello statuto eleggono i propri delegati per la conferenza di settore e per l'assemblea dei delegati ARTISET tramite le loro associazioni collettive cantonali.

⁵ I delegati tutelano gli interessi dei membri rappresentati. Essi sono eletti a titolo personale. La sostituzione deve essere eseguita conformemente all'art. 15 cpv. 4 e cpv. 5 dello statuto¹.

¹ Art. 15, cpv. 4: «In caso di impedimento giustificato, i delegati eletti possono nominare autonomamente un/una sostituto/a. La sostituzione necessita di una delega scritta.» Art. 15, cpv. 5: «Un/una delegato/a può rappresentare al massimo tre voti.»

2.2. Membri collettivi

¹ Per ogni cantone possono essere membri delle associazioni di categoria più membri collettivi.

² I membri collettivi che rappresentano fornitore di servizi per due o più gruppi target, esercitano i propri diritti di affiliazione in due o tre associazioni di categoria.

2.3. Membri individuali dell'associazione di categoria CURAVIVA

¹ I membri individuali forniscono prestazioni per persone anziane che hanno bisogno d'assistenza.

2.4. Membri individuali dell'associazione di categoria INSOS

¹ L'associazione di categoria INSOS limita l'affiliazione individuale alle organizzazioni che perseguono uno scopo sociale principale e offrono in tale contesto servizi per persone portatrici di handicap. Essa tiene conto della pratica dei suoi membri collettivi.

² I riferimenti a uno scopo sociale principale possono derivare, tra l'altro, da:

- pubblica utilità;
- mandato sociale statale ai sensi della LIPIn² e/o altra legge;
- esenzione d'imposta;
- assenza di distribuzione di utili;
- orientamento al profitto esclusivamente allo scopo di promuovere le possibilità di partecipazione delle persone con bisogno d'assistenza.

2.5. Membri individuali dell'associazione di categoria YOUVITA

¹ I membri individuali forniscono servizi ambulatoriali, semistazionari o stazionari per bambini, adolescenti e giovani adulti, nonché il loro ambiente d'origine.

2.6. Organizzazione dell'esercizio del diritto di voto dei membri

¹ Il membro collettivo organizza l'elezione dei delegati dei membri individuali affiliati a tale membro collettivo. Si applicano le disposizioni di questo membro collettivo.

² Se non vi sono membri collettivi giuridicamente organizzati, i membri individuali si organizzano nel rispettivo cantone e chiariscono la legittimità della loro rappresentanza cantonale bilateralmente con l'associazione di categoria.

3. Membri senza diritto di voto

3.1. Disposizioni generali

¹ Possono essere membri senza diritto di voto organizzazioni o individui. Essi sostengono idealmente lo scopo associativo di ARTISET.

² Le organizzazioni attive a livello regionale o nazionale, che non possono ottenere l'adesione ai sensi dell'art. 4 dello statuto o dei capitoli da 2.1 a 2.5 del presente regolamento, possono diventare membri di ARTISET senza diritto di voto. È essenziale che abbiano un'affinità con lo scopo della federazione e/o che cerchino di collaborare con le associazioni di categoria.

³ I membri senza diritto di voto (organizzazioni) non sono membri di ARTISET.

⁴ Gli individui possono chiedere di essere membri senza diritto di voto in presenza di un interesse particolare e di una particolare vicinanza al settore. Quest'adesione non viene pubblicizzata attivamente.

⁵ La quota associativa per i membri senza diritto di voto è disciplinata nel regolamento sulle quote associative.

⁶ I membri senza diritto di voto hanno fondamentalmente diritto alle prestazioni di ARTISET, a meno che non siano esplicitamente esclusi da singole prestazioni, offerte e sconti. La decisione in merito viene presa dalla direzione. In caso di dubbi è possibile coinvolgere il Consiglio di settore o il Comitato di ARTISET.

3.2. Membri associati

¹ Un'associazione di categoria può prevedere la possibilità di membri associati come membri senza diritto di voto.

² I membri associati sono persone giuridiche di diritto privato e pubblico che non adempiono le condizioni di cui al capitolo 2.4 del presente regolamento dei membri, ma desiderano comunque percepire parzialmente le prestazioni di un'associazione di categoria.

4. Adesione

¹ L'art. 5 dello statuto disciplina l'adesione. Le presenti disposizioni concretizzano la procedura che è identica per i membri collettivi, i membri individuali e i membri associati indicati al cap. 3.2 del presente regolamento.

² L'affiliazione a un'associazione collettiva comporta di norma l'affiliazione automatica di un membro individuale ad ARTISET.

³ In merito alle eccezioni relative all'affiliazione automatica di membri individuali ad ARTISET, decide la direzione previa consultazione del membro collettivo interessato e del Consiglio di settore competente.

² LIPIn = Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi.

⁴ La domanda di adesione può essere presentata ad ARTISET o a un'associazione di categoria e viene in seguito elaborata dall'associazione di categoria competente.

⁵ Il/la direttore/trice dell'associazione di categoria presenta domanda di ammissione alla direzione di ARTISET. Se la domanda di adesione riguarda più di un'associazione di categoria, i direttori delle associazioni di categoria si accordano preventivamente. In caso di dubbi può essere coinvolto il Consiglio di settore.

5. Diritti e obblighi dei membri

¹ I membri di ARTISET riconoscono i valori di ARTISET, che si evincono dallo statuto, dalla Carta dei principi e da altri documenti fondamentali.

² In particolare tutti i membri sostengono l'art. 7 cpv. 3 dello statuto ARTISET concernente la Carta per la prevenzione degli abusi sessuali, dei maltrattamenti e di altre forme di violazione dell'integrità.

³ Tutti i membri collettivi menzionano nella loro comunicazione l'affiliazione e le offerte di ARTISET.

6. Numero di delegati alla conferenza di settore

6.1. Numero di delegati alla conferenza di settore CURAVIVA

¹ Indipendentemente dalle dimensioni, ogni membro collettivo dispone di due voti per la conferenza di settore nell'associazione di categoria CURAVIVA.

6.2. Numero di delegati alla conferenza di settore INSOS

¹ Ogni Cantone e il Principato del Liechtenstein hanno diritto a due seggi, indipendentemente dal numero dei membri individuali.

² Se due membri collettivi coprono lo stesso cantone, ogni membro collettivo ha il diritto di nominare un/una delegato/a. Se vi sono più di due membri collettivi che rappresentano i membri individuali dell'associazione di categoria di un cantone, questi concordano chi invia i delegati. In caso di disaccordo, hanno il diritto alternato di inviare un/una delegato/a ciascuno. Chi ha diritto per primo all'invio viene deciso tramite sorteggio.

³ I membri collettivi che generano meno del 30 % delle quote associative nel loro cantone non hanno a priori alcun diritto a un posto di delegato.

⁴ I membri collettivi che coprono più di un cantone hanno il diritto di nominare due delegati per ogni cantone nel

quale rappresentano i membri individuali dell'associazione di categoria.

6.3. Numero di delegati alla conferenza di settore YOVITA

¹ Per ogni cantone è previsto un delegato alla conferenza di settore.

² Se vi è un membro collettivo in tale cantone, il/la delegato/a è eletto/a dallo stesso. Se nel cantone in questione non vi è alcun membro collettivo, i membri si organizzano per la designazione del/dei delegato/i d'intesa con l'associazione di categoria.

7. Numero di delegati all'assemblea dei delegati ARTISET

¹ L'art. 15 dello statuto di ARTISET disciplina la composizione dei delegati. La presente disposizione concretizza tali disposizioni.

² L'assemblea dei delegati è composta dalla seguente rappresentanza delle associazioni di categoria:

- CURAVIVA: 27
- INSOS: 27
- YOVITA: 27

Lo statuto di ARTISET prevede, per determinati compiti dell'assemblea dei delegati, un diritto di veto delle associazioni di categoria (art. 18 cpv. 6 dello statuto), come pure particolari requisiti di approvazione per ogni associazione di categoria (art. 18 cpv. 5; art. 31 cpv. 1; art. 32 cpv. 1 dello statuto).

³ I membri di ogni cantone e del Principato del Liechtenstein hanno diritto a un delegato per ogni associazione di categoria, indipendentemente dal numero di membri per ogni cantone (= in totale 27 delegati).

⁴ I delegati sono eletti dal membro collettivo cantonale dell'associazione di categoria. La procedura elettorale è strutturata secondo le disposizioni del membro collettivo (v. cap. 2.6 del presente regolamento).

⁵ Se vi sono più di un membro collettivo in rappresentanza dei membri individuali dell'associazione di categoria di un cantone, questi concordano chi invia il/la delegato/a. In caso di disaccordo, hanno il diritto alternato di inviare un/una delegato/a ciascuno. Chi ha diritto per primo all'invio viene deciso tramite sorteggio.

⁶ I membri collettivi che generano meno del 30 % delle quote associative nel loro cantone non hanno a priori alcun diritto a un posto di delegato.

⁷ I membri collettivi che coprono più di un cantone hanno il diritto di nominare un/una delegato/a per ogni cantone nel quale rappresentano i membri individuali dell'associazione di categoria.

8. Uscita ed espulsione

¹ L'uscita e l'espulsione sono rette dall'art. 9 dello statuto dell'associazione ARTISET.

² Può inoltre essere espulso dall'associazione di categoria chi non soddisfa più i criteri di affiliazione secondo il presente regolamento o non adempie ai propri obblighi secondo il presente regolamento.

³ L'uscita da ARTISET è valida esclusivamente per ARTISET. La direzione di ARTISET informa il membro collettivo dell'uscita.

⁴ Prima di decidere in merito all'espulsione di un membro individuale, l'associazione di categoria di ARTISET interessata consulta il/i membro/i collettivo/i del cantone.

9. Quote associative

¹ Le quote associative sono calcolate in base al regolamento sulle quote associative.

² Le quote associative vengono rimosse sulla base di tutte le attività dei membri contemplate da ARTISET.

ARTISET

Zieglerstrasse 53, 3007 Berna
T +41 31 385 33 33
info@artiset.ch, artiset.ch